

REGOLAMENTO (CEE) N. 527/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto prevedono, per i nuovi Stati membri, la fissazione dei prezzi secondo criteri specifici che possono condurre a differenze di livello rispetto a quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 55 dell'atto, tali differenze nel livello dei prezzi sono compensate mediante un regime di importi compensativi;

considerando che l'articolo 94 dell'atto prevede che, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli soggetti al regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽²⁾, gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glucosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione, e per il calcolo della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione;

considerando che è opportuno fissare le modalità concernenti la riscossione e la concessione degli importi compensativi in modo da evitare deviazioni di

traffico che potrebbero risultare dalla differenza del livello di tali importi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, negli scambi tra questi ultimi e negli scambi tra questi ultimi e i paesi terzi, sono stabiliti secondo le seguenti modalità :

1. Per i prodotti cui si applica un prelievo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 516/77, gli importi compensativi all'importazione si ottengono moltiplicando l'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco per la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77. L'articolo 2, paragrafo 6 e seguenti di detto regolamento è applicabile.
2. Per i prodotti cui si applica una restituzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 516/77 gli importi compensativi all'esportazione si ottengono :
 - a) per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, moltiplicando l'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco per una cifra che esprime la quantità di saccarosio impiegata per produrre 100 kg di prodotto finito ;
 - b) per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, moltiplicando l'importo compensativo applicabile a 1 kg di glucosio o di sciroppo di glucosio per una cifra che esprime la quantità di glucosio o di sciroppo di glucosio impiegata per produrre 100 kg di prodotto finito.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Gli importi compensativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), sono riscossi all'importazione e concessi all'esportazione negli scambi tra :

- a) — la Comunità nella sua composizione originaria e la Danimarca, da un lato,
— e l'Irlanda e il Regno Unito, dall'altro,
- b) — l'Irlanda e
— il Regno Unito

dagli Stati membri di cui alla lettera a), primo trattino, e alla lettera b), primo trattino.

2. Negli scambi tra l'Irlanda e i paesi terzi e tra il Regno Unito e i paesi terzi, i prelievi e le restituzioni sono diminuiti degli importi compensativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri tra loro e con la Comunità nella sua composizione originaria, l'importo compensativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), è concesso dalla Comunità nella sua composizione originaria e dalla Danimarca all'esportazione verso l'Irlanda ed il Regno Unito.

2. In caso di esportazione dall'Irlanda e dal Regno Unito verso i paesi terzi, la restituzione è ridotta dell'importo compensativo di cui sopra.

Articolo 4

L'importo compensativo applicabile è quello vigente il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 5

Le modalità per la concessione, la riscossione e il recupero degli importi compensativi da stabilire per prevenire deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 185/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1330/73 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 19.

(2) GU n. L 136 del 23. 5. 1973, pag. 3.